



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 24 del 19-02-2018

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Zoppetti Marco la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Tagliaferri Elisa.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	P./A.
Zoppetti Marco	Sindaco	P
Guerinoni Maria Luisa	Assessore	P
Ghitti Alberto	Assessore	P
Moretti Marzio	Assessore	A
Pettini Maria Grazia	Assessore	P

PRESENTI: N. 4 ASSENTI: N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000, COSI' COME INTRODOTTO DAL D.L. N. 174 DEL 10/10/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to Elisa Tagliaferri -

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
- F.to Dario Cortiana -

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle

prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

PRECISATO che la dotazione organica dell'Ente risulta approvata da ultimo con propria deliberazione n. 20 del 03.03.2017;

VISTO il prospetto (allegato 2) di rideterminazione della dotazione organica da cui risulta, ad oggi, vacante n. 1 posto di agente di polizia locale – part time 50%;

CONSIDERATO altresì che con propria deliberazione n. 23 in data odierna, resa immediatamente eseguibile è stata effettuata con esito negativo la ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività previste nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 approvato nell'odierna seduta e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018/2020;

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2017 si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente, cat. C – area Vigilanza;
- nell'anno 2018 non si prevedono cessazioni;
- nell'anno 2019 non si prevedono cessazioni;
- nell'anno 2020 non si prevedono cessazioni;

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/317, ampiamente inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

ATTESO CHE:

- il rapporto tra la spesa di personale dell'anno precedente (2017, dati di preconsuntivo) e la media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio

2014/2016 è pari al 24,21% pertanto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 228, Legge 208/2015;

- tale percentuale sarà definitivamente accertata in sede di approvazione del rendiconto 2017;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

VISTO il prospetto (allegato 1) relativo al piano di fabbisogno di personale 2018/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio") come previsto dalla Legge di Stabilità 2016;

PRECISATO che la possibilità di utilizzare i margini assunzionali per le somme precedentemente descritte è limitata dal rispetto dei limiti alla spesa del personale sopradescritti (comma 557, art. 1, Legge 296/2006 e s.m.i.);

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

DATO ATTO come:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per

attuare la programmazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- la programmazione del fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata alle previsioni finanziarie, ragione per la quale è da riferirsi esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi futuri dell'Amministrazione e non si riferisce alle assunzioni a tempo determinato, che sono programmabili nel triennio e, data la particolare natura del rapporto, non si proiettano su esercizi finanziari successivi;

RITENUTO, pertanto, di adeguare la propria programmazione ai principi sopra richiamati, attraverso l'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

TENUTO CONTO che:

- il programma triennale di fabbisogno di personale 2018-2020 determina la dotazione organica approvata con il presente atto;
- nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale rientrano anche le disponibilità di personale derivanti da mobilità volontaria;
- tale programmazione triennale potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli rilevanti derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 13.02.2018;

RITENUTO, stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, inerenti il presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e il piano occupazionale 2018, nella quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - o Anno 2018: copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%;
 - o Anni 2019/2020: non previste assunzioni;
3. DI APPROVARE la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato 2;
4. DI PROCEDERE alle assunzioni a tempo indeterminato secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- scorrimento della graduatoria vigente, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 - in caso di esito negativo, concorso pubblico;
5. DI PRENDERE ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni di legge introdotte negli ultimi anni, le previste procedure di assunzione, nel rispetto dei limiti di spesa ex art. 1, comma 557 e comma 557-quater, della legge 296/2006, potranno essere attivate esclusivamente qualora l'Ente abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa in vigore, anche in riferimento a quanto segue:
- rispetto degli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio, ex art. 1, comma 723, della legge 208/2015 e art. 1, comma 463 e seguenti della legge 232/2016;
 - invio dei dati della certificazione del saldo finanziario, ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016 (pareggio di bilancio);
 - rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati alla banca delle amministrazioni pubbliche, ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;
6. DI PREVEDERE, per esigenze momentanee, straordinarie e provvisorie, mediante forme flessibili di lavoro legislativamente e contrattualmente concesse, la possibilità di assunzioni temporanee, sempre all'interno del limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e ss., della Legge n. 296/2006 e s.m.i., previa individuazione di idoneo stanziamento nell'ambito del bilancio di previsione 2018/2020 dell'Ente;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Zoppetti Marco

IL Segretario Generale
F.to Elisa Tagliaferri

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
20-03-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- è stata comunicata, contestualmente all'affissione all'Albo, ai Consiglieri Capigruppo, in conformità all'art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Endine Gaiano, 20-03-2018

IL Segretario Generale
F.to Elisa Tagliaferri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-02-2018

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto

IL Segretario Generale
F.to Tagliaferri Elisa